REGOLAMENTO (CEE) N. 2028/77 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1977

relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1976/1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/77 (2), in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 4,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1976/1977 non hanno dato i risultati sperati ; che, a norma del regolamento (CEE) n. 2027/77 della Commissione, del 12 settembre 1977, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1976/1977 (3), il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 deve essere compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre ; che, dopo il 1° agosto, il prezzo medio ponderato dei vini da tavola dei tipi R I e A I è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per 5 settimane consecutive ; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 ; che occorre pertanto adottare le misure previste dall'articolo 6 quater del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2027/77, occorre stabilire la percentuale del quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti di magazzinaggio che possono essere conclusi ; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare la percentuale di cui sopra al 50 % e la durata dei contratti a 4 mesi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi R I e A I e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2027/77 :

a) per un quantitativo di vino pari al massimo al 50 % del quantitativo sotto contratto, procedere alla distillazione ;

b) per il quantitativo che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio per un periodo di 4 mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 15.
(3) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.